

La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88)

Anno 2014

Roma giugno 2015

Dipartimento Giustizia Minorile
Ufficio I del Capo Dipartimento
Servizio Statistica

Via Damiano Chiesa, 24 00136 Roma
Tel. 06/68188297 – 268 – 274 - 279
E-mail: statistiche.dgm@giustizia.it

A cura dell'Ufficio I del Capo Dipartimento – Servizio Statistica (diretto da Concetto Zanghi):

Maria Stefania Totaro
Viviana Condrò
Monica Nolfo
Irene Pergolini

*con il contributo degli operatori dei Servizi della Giustizia Minorile nell'inserimento
dei dati nel sistema SISM e dei Referenti Locali per la Statistica presso i Centri per
la Giustizia Minorile nel controllo e nella validazione dei dati a fini statistici*

INDICE

D.P.R.448/88 – Artt.28-29.....	pag.1
D.L.272/89 – Art.27.....	“ ..2
Introduzione.....	“ ..3
1. I provvedimenti di messa alla prova.....	“ ..5
• <i>L’analisi temporale</i>	“ ..5
• <i>Le sedi processuali</i>	“ ..7
• <i>Le tipologie di reato</i>	“ ..9
• <i>Il progetto di messa alla prova</i>	“ ..11
2. I minori messi alla prova.....	“ ..14
3. L’esito della prova.....	“ ..18
4. La recidiva	“ ..19

D.P.R. 448/88

Art.28

(sospensione del processo e messa alla prova)

1. *Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorente all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.*
2. *Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorente ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa dal reato.*
3. *Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.*
4. *La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.*
5. *La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.*

Art.29

Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

1. *Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorente e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.*

Decreto Legislativo 272/89

Art.27

(Sospensione del processo e messa alla prova)

- 1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.*
- 2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:*
 - a) le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;*
 - b) gli impegni specifici che il minore assume;*
 - c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;*
 - d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.*
- 3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.*
- 4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minore.*
- 5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.*

Introduzione.

La sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*", rappresenta un'innovazione nel processo penale minorile in quanto, contrariamente alle ipotesi di *probation* applicate in altri Paesi, non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna.

Con il provvedimento di messa alla prova il processo è sospeso e il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che, anche in collaborazione con i Servizi degli Enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.

L'applicabilità della misura non è compromessa né dall'eventuale esistenza di precedenti penali né dalla tipologia di reato né da precedenti applicazioni; molto importanti sono, invece, le caratteristiche di personalità del ragazzo che inducono a ritenere possibile il suo recupero; in una personalità in crescita, quale è quella del minorenne, il singolo atto trasgressivo non può, infatti, essere considerato indicativo di una scelta di vita deviante.

I Servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova sulla base delle risorse personali, familiari e ambientali del ragazzo ed è fondamentale che il ragazzo accetti e condivida il contenuto del progetto.

In caso di esito positivo della prova il giudice con sentenza «dichiara estinto il reato»; l'esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento (art.29 DPR 448/88).

La specificità del provvedimento di cui all'art.28 del D.P.R.448/88 ha portato all'avvio di un monitoraggio *ad hoc* sulla sua applicazione nell'ottobre del 1991, a cura dell'allora Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, oggi Dipartimento per la Giustizia Minorile, attraverso schede nominative compilate per ciascun provvedimento emesso nei confronti dei minori in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni; la rilevazione cartacea è stata effettuata fino a tutto l'anno 2011.

A partire dall'anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM), che gestisce i dati di tutti i minori che costituiscono l'utenza dei Servizi minorili.

L'analisi statistica di seguito presentata si articola in tre parti in cui sono considerati i dati rispettivamente dei provvedimenti, dei minori messi alla prova e degli esiti.

Roma, giugno 2015

1. I provvedimenti di messa alla prova.


L'analisi temporale.

La serie storica riportata nella tabella 1.1 e nel relativo grafico mette in evidenza un andamento fortemente crescente del numero dei provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova: da 788 del 1992 a 3.261 del 2014. In tutto questo periodo ci sono stati soltanto due momenti in cui il dato ha presentato una diminuzione: il 2006, anno in cui era stato emesso il provvedimento di indulto¹ e l'ultimo anno in esame.

Quest'ultimo decremento è stato pari a -5,6% rispetto all'anno precedente e può essere letto, per il momento, come un assestamento fisiologico dopo un periodo abbastanza lungo di continui aumenti. Una lettura più appropriata potrà essere data solo con l'osservazione dei dati degli anni successivi, per comprendere se, invece, si sta assistendo ad un'inversione di tendenza nell'andamento del fenomeno, in termini di applicazione di questo particolare provvedimento o, ancora più genericamente, in termini di numero di minori nell'area penale.

A questo proposito, si può aggiungere che i dati dell'utenza dei Servizi della Giustizia Minorile dell'anno 2014 hanno evidenziato una diminuzione dei minori nei Servizi residenziali ed una sostanziale stabilità dell'utenza in area penale esterna.

Grafico 1.1 – Provvedimenti di messa alla prova negli anni dal 1992 al 2014.



¹ Legge 31 luglio 2006, n.241 recante "Concessione di indulto".

Tabella 1.1 - Provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell'art.28 D.P.R. 448/88 negli anni dal 1992 al 2014. Valori assoluti e variazioni percentuali.

Anni	Provvedimenti di messa alla prova (art.28 D.P.R.448/88)	Variazioni %
1992	788	-
1993	845	7,2%
1994	826	-2,2%
1995	740	-10,4%
1996	938	26,8%
1997	1.114	18,8%
1998	1.249	12,1%
1999	1.420	13,7%
2000	1.471	3,6%
2001	1.711	16,3%
2002	1.813	6,0%
2003	1.863	2,8%
2004	2.177	16,9%
2005	2.145	-1,5%
2006	1.996	-6,9%
2007	2.378	19,1%
2008	2.534	6,6%
2009	2.701	6,6%
2010	3.067	13,6%
2011	3.217	4,9%
2012	3.368	4,7%
2013	3.456	2,6%
2014	3.261	-5,6%

N.B.: A partire dall'anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM);

Per un ulteriore approfondimento in questo senso, può essere utile porre a confronto il numero dei provvedimenti di messa alla prova con il numero complessivo dei minorenni denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale²; questo rapporto può essere visto come un tasso di applicazione di questo provvedimento, pur con una certa approssimazione, dovuta anche al fatto che non tutti i soggetti nei cui confronti è stata applicata la messa alla prova in un determinato anno sono entrati nel circuito penale nello stesso periodo.

L'ultimo aggiornamento disponibile per i dati dei minorenni denunciati è purtroppo riferito all'anno 2012; non è, quindi, possibile utilizzare questo indicatore per avere ulteriori elementi di conoscenza sull'andamento dei dati dell'anno 2014. E' possibile, tuttavia, osservare dalla serie storica di questi rapporti un aumento del tasso di applicazione della sospensione del processo per messa alla prova.

² Dati di fonte ISTAT, tratti dall'indagine *Minorenni denunciati per delitto*.

Infatti, nell'anno 2012 l'indice è risultato pari a 15,1%, un valore molto più alto rispetto ai primi anni della serie storica (*tabella 1.2*). Tale valore indica che, in media, la messa alla prova è applicata ad un minore su sei/sette che entrano nel circuito penale.

Tabella 1.2 – Minorenni denunciati alle Procure, per i quali è iniziata l'azione penale e provvedimenti di messa alla prova negli anni dal 1992 al 2014. Valori assoluti e rapporti.

Anni	Minorenni denunciati per i quali è iniziata l'azione penale (a)	Provvedimenti messa alla prova (b)	Rapporti (b/a)
1992	26.928	788	2,9%
1993	24.451	845	3,5%
1994	25.807	826	3,2%
1995	25.683	740	2,9%
1996	26.568	938	3,5%
1997	22.936	1.114	4,9%
1998	24.138	1.249	5,2%
1999	25.294	1.420	5,6%
2000	17.535	1.471	8,4%
2001	18.965	1.711	9,0%
2002	18.935	1.813	9,6%
2003	19.323	1.863	9,6%
2004	20.591	2.177	10,6%
2005	19.289	2.145	11,1%
2006	19.702	1.996	10,1%
2007	19.174	2.378	12,4%
2008	18.590	2.534	13,6%
2009	19.938	2.701	13,5%
2010	20.856	3.067	14,7%
2011	20.013	3.217	16,1%
2012	22.366	3.368	15,1%
2013	n.d.	3.456	n.d.
2014	n.d.	3.261	n.d.

n.d. = dato non disponibile.

N.B. Nel 2008 sono state apportate modifiche nella metodologia dell'Indagine Istat sui delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale; è cambiato inoltre il sistema informativo che gestisce l'acquisizione dei dati di alcune Procure presso il Tribunale per i minorenni con conseguente impatto sui dati.

A partire dall'anno 2012 i dati sui provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM);

Le sedi processuali.

L'analisi per sede processuale evidenzia alcune sedi di maggiore applicazione della messa alla prova.

Da una prima analisi sui dati in valore assoluto si osserva che le sedi processuali in cui è stato emesso il maggior numero di provvedimenti nell'anno 2014 sono state: Milano, Brescia, Genova e Torino al Nord; Firenze e Roma al Centro; Napoli, Salerno, Taranto e Lecce al Sud; Palermo, Cagliari e Sassari nelle Isole (*tabella 1.3*).

Tabella 1.3 – Provvedimenti di messa alla prova per Autorità che ha emesso il provvedimento e sede processuale. Anno 2014.

Sede processuale	Autorità che ha emesso il provvedimento		
	Tribunale per i Minorenni	Corte d'Appello sezione Minori	Totale
Ancona	83	0	83
Bari	88	0	88
Bologna	103	7	110
Bolzano	38	0	38
Brescia	190	0	190
Cagliari	124	0	124
Caltanissetta	81	0	81
Campobasso	31	0	31
Catania	90	1	91
Catanzaro	75	0	75
Firenze	186	0	186
Genova	176	1	177
L'Aquila	53	0	53
Lecce	113	0	113
Messina	71	1	72
Milano	187	12	199
Napoli	181	0	181
Palermo	188	0	188
Perugia	86	0	86
Potenza	91	0	91
Reggio Calabria	59	2	61
Roma	164	1	165
Salerno	146	0	146
Sassari	124	0	124
Taranto	116	0	116
Torino	148	1	149
Trento	68	0	68
Trieste	41	0	41
Venezia	133	1	134
Totale	3.234	27	3.261

Tabella 1.3a – Provvedimenti di messa alla prova per sede processuale che ha emesso il provvedimento negli anni dal 2012 al 2014.

Sede processuale	Anni		
	2012	2013	2014
Ancona	73	97	83
Bari	207	143	88
Bologna	80	108	110
Bolzano	31	52	38
Brescia	153	138	190
Cagliari	165	173	124
Caltanissetta	54	85	81
Campobasso	22	30	31
Catania	90	99	91
Catanzaro	124	123	75
Firenze	187	152	186
Genova	206	197	177
L'Aquila	52	55	53
Lecce	183	160	113
Messina	37	81	72
Milano	160	178	199
Napoli	258	235	181
Palermo	234	180	188
Perugia	47	78	86
Potenza	65	104	91
Reggio Calabria	73	81	61
Roma	166	188	165
Salerno	94	104	146
Sassari	74	124	124
Taranto	91	112	116
Torino	213	175	149
Trento	53	55	68
Trieste	30	26	41
Venezia	146	123	134
Totale	3.368	3.456	3.261


L'osservazione dei dati dell'ultimo triennio mette in evidenza una diminuzione dei provvedimenti di messa alla prova in alcune delle sedi di maggiore applicazione (tabella 1.3a); in particolare, si osserva una diminuzione in alcune sedi processuali del Sud, quali Bari (-31% e -38% rispettivamente nel 2013 e nel 2014 rispetto all'anno precedente), Lecce (-13% e -29%) e Catanzaro (-1% e -39%). Al Nord il dato è risultato in diminuzione nelle sedi processuali di Torino (-18% e -15%) e di Genova (-4% e -10%), mentre ha tenuto su quasi tutte le altre sedi, con aumenti nella sede di Brescia (+38% nel 2014), Bologna (+35% nel 2013). Al Centro e nelle Isole si osservano variazioni più contenute; si deve solo evidenziare la diminuzione nel 2014 nella sede di Cagliari (-28%) e l'aumento nel 2013 in quella di Sassari (+68%), con un numero di provvedimenti che è confermato nell'ultimo anno in esame.

Ponendo a confronto i dati dei provvedimenti di messa alla prova con i dati dei minorenni denunciati per i quali è iniziata l'azione penale³, distintamente per regione in cui è stato commesso il delitto, si osserva che le sedi processuali di maggiore applicazione sono quelle della Sardegna, complessivamente considerate, dove il tasso di applicazione è risultato pari al 35,2% (grafico 1.2).

Seguono la Basilicata, la Puglia, la Calabria e la Liguria con valori tra il 34,6% e il 30,9%; si osserva poi un gruppo di regioni, costituito da Marche, Campania, Molise, Piemonte, Sicilia ed Umbria, in cui il valore di questo indice è un po' più basso ma comunque superiore a quello medio nazionale.

Molto vicini al valore nazionale (15,1%) sono il Trentino e la Toscana, mentre si osserva una minore applicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 28 D.P.R.448/88 nelle restanti regioni.

Grafico 1.2 – Provvedimenti di messa alla prova per 100 minorenni per i quali è iniziata l'azione penale, per regione in cui è stato commesso il reato. Anno 2012.



Le tipologie di reato.

I reati per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto la sospensione del processo e messa alla prova sono quelli in cui sono prevalentemente coinvolti i minori dell'area penale: il furto, la rapina, il danneggiamento e la ricettazione

³ L'analisi è stata sviluppata sui dati dell'anno 2012, ultimo aggiornamento disponibile per i dati Istat.


nell'ambito dei reati contro il patrimonio, le lesioni personali volontarie, la violenza privata e la minaccia per i reati contro la persona, le violazioni delle leggi in materia di stupefacenti, al secondo posto in ordine di importanza numerica dopo il furto, e in materia di armi, la violenza, la resistenza e l'oltraggio a pubblico ufficiale, le violazioni del codice della strada (*tabella 1.4 e grafico 1.3*).

Il numero dei reati è superiore al numero dei provvedimenti, in quanto i reati iscritti nei confronti di un minore possono essere più di uno; i dati sono riferiti, quindi, a tutti i reati iscritti nel procedimento penale nell'ambito del quale il giudice ha disposto la messa alla prova del minore.

Tabella 1.4 – Reati a carico dei minori in messa alla prova, secondo la tipologia. Anno 2014.

REATI	N. reati
Contro la persona	1.469
Omicidio volontario	7
Omicidio volontario tentato	26
Omicidio colposo	9
Violenze sessuali	118
Lesioni personali volontarie	666
Violenza privata minaccia	304
Ingiurie e diffamazione	169
Rissa	47
Percosse	38
Altro contro la persona	85
Contro il patrimonio	2.584
Estorsione	140
Rapina	642
Ricettazione	249
Furto	1271
Danneggiamento	255
Altro contro il patrimonio	27
Contro lo Stato e l'ordine pubblico	306
Violenza, resistenza a P. U.	224
Altro contro lo Stato e l'ordine pubblico	82
Violazione disposizioni su stupefacenti	1.001
Violazione disposizioni su armi	245
Violazione codice della strada	185
Altri reati	365
Totale complessivo	6.155

Grafico 1.3 – Reati a carico dei minori per i quali è stato emesso un provvedimento di messa alla prova nell'anno 2014. Valori per 100 reati.



Il progetto di messa alla prova.

Il progetto di messa alla prova verte su un preciso programma trattamentale, elaborato in maniera specifica per ciascun minore e basato sull'interazione dello stesso con le figure parentali adulte di riferimento e con le risorse educative dell'ambiente di provenienza.

Il lavoro di équipe nell'elaborazione e gestione dei progetti è di fondamentale importanza, come la collaborazione tra i vari Enti che si occupano della gestione del progetto di messa alla prova; la maggior parte dei progetti viene elaborata dall'USSM in collaborazione con altri Enti (*tabella 1.5*).

Si osserva, in particolare, la forte partecipazione del privato sociale e dei servizi sociali del Comune di appartenenza. Questo particolare tipo di collaborazione si concretizza poi nella fase del sostegno al minore nella partecipazione al progetto educativo (*tabella 1.6*).

Con riferimento alle prescrizioni impartite dal giudice nel provvedimento di messa alla prova, la maggior parte di esse riguarda le attività di volontariato e socialmente utili, rivolte alla comunità in generale e non specificamente alla vittima del reato; seguono quelle riguardanti le attività di studio e lavorativa. Resta importante il dato riguardante l'attività sportiva, strumento educativo valido soprattutto per trasmettere ai ragazzi l'importanza delle regole (*tabella 1.7*).

Nel progetto di messa alla prova sono solitamente previsti i colloqui con il servizio sociale; a volte sono anche prescritti i colloqui con lo psicologo e il sostegno educativo.

E' importante il dato riguardante la prescrizione di permanere in una comunità per tutto il periodo di prova o solo per una parte, che nel 2014 è stata disposta in 708 provvedimenti, pari al 22% del totale dell'anno.

In alcuni casi, infine, è disposta la riconciliazione con la parte lesa e l'invio all'Ufficio di mediazione penale.

Con particolare riferimento alla durata del periodo di messa alla prova, i dati del 2014 confermano quanto osservato negli anni immediatamente precedenti e, pertanto, si osserva una durata media di circa nove mesi, mentre la moda della distribuzione, ossia la modalità cui è associata la massima frequenza, è in corrispondenza dei dodici mesi (*tabella 1.8*).

Il comma 1 dell'art.28 D.P.R.448/88 prevede che la prova possa superare l'anno, fino ad un massimo di tre anni, per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni. Nel 2014 i casi in cui la durata della prova ha superato l'anno hanno riguardato circa il 10% del totale.

Tabella 1.5 – Provvedimenti di messa alla prova secondo la tipologia di gestione dei progetti. Anno 2014.

Gestione progetti	N. provvedimenti
Progetti gestiti esclusivamente dall'USSM	127
Progetti gestiti in collaborazione con altri Enti	3.134
Totale	3.261

Tabella 1.6 – Enti che hanno collaborato ai progetti di messa alla prova. Anno 2014.

Enti	N. progetti
A. S. L.	928
Comune	1.047
Privato Sociale	2.746
Altri	452

Tabella 1.7 - Prescrizioni impartite ai minori messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88. Anno 2014.

Prescrizioni	N. prescrizioni
Colloqui e sostegni educativi	3.246
Attività di volontariato e socialmente utili	2.621
Attività di studio	1.475
Attività lavorativa	804
Permanenza in comunità	708
Attività sportiva	540
Orientamento formativo/lavoro	452
Attività di socializzazione	327
Conciliazione parte lesa	159
Invio all'Ufficio di mediazione	156
Risarcimento simbolico del danno	135
Frequenza in centro diurno	77

Grafico 1.4 - Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anno 2014.




Tabella 1.8 - Provvedimenti di messa alla prova per durata della prova espressa in mesi. Anno 2014.

Durata in mesi	N. provvedimenti
1-6 mesi	1.184
7-12 mesi	1.759
13-24 mesi	310
oltre 24 mesi	8
Totale	3.261

Dettaglio durata in mesi	N. provvedimenti
1	13
2	50
3	161
4	223
5	157
6	580
7	128
8	379
9	186
10	283
11	14
12	769
13	5
14	29
15	39
16	21
17	3
18	137
19	3
20	16
21	3
22	3
23	1
24	50
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	1
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	7
Totale	3.261

2. I minori messi alla prova.

L'analisi presentata in questa seconda parte del lavoro si sviluppa sulla base delle principali caratteristiche personali dei minori messi alla prova; sono considerate, in particolare, l'età, il sesso e la nazionalità.

Nei confronti di uno stesso soggetto possono essere disposti più provvedimenti di messa alla prova nel corso di un anno; in particolare, i 3.261 provvedimenti dell'anno 2014 hanno riguardato 2.942 minori.

Tabella 2.1 - Soggetti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 secondo l'età, il sesso e la nazionalità. Anno 2014.

Fascia di età	Italiani			Stranieri			Totale		
	m	f	mf	m	f	mf	m	f	mf
14 anni	20	0	20	2	2	4	22	2	24
15 anni	127	14	141	34	1	35	161	15	176
16 anni	312	43	355	90	8	98	402	51	453
17 anni	581	60	641	173	13	186	754	73	827
giovani adulti	1.096	95	1.191	251	20	271	1.347	115	1.462
Totale	2.136	212	2.348	550	44	594	2.686	256	2.942

L'analisi delle caratteristiche personali dei minori messi alla prova restituisce le peculiarità proprie dei minori dell'area penale in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni; si osserva, pertanto, la forte prevalenza della componente maschile, che nel 2014 ha costituito il 91% del totale (*tabella 2.1 e grafico 2.1*).

Con riferimento all'età, alla data di concessione della messa alla prova il 7% aveva un'età tra i quattordici e i quindici anni, il 43% apparteneva alla fascia tra i sedici e i diciassette anni, mentre il 50% rientrava già nella categoria dei giovani adulti (*grafico 2.2*).

Per quanto riguarda la nazionalità, gli stranieri hanno costituito il 20% del totale dei minori messi alla prova nel 2014. Le principali provenienze sono dall'Est Europeo (rumeni, albanesi e provenienze dall'area dell'ex Jugoslavia) e dal Nord Africa (Marocco, Tunisia ed Egitto in particolare), a cui si aggiungono i minori del Sud America (prevalentemente dall'Ecuador e dal Perù), (*tabella 2.2*).

Grafico 2.1 – Soggetti messi alla prova ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 448/88 nell’anno 2014 secondo il sesso. Valori per 100 soggetti.




Grafico 2.2 – Soggetti messi alla prova ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 448/88 nell’anno 2014 secondo la classe di età. Valori per 100 soggetti.




Grafico 2.3 – Soggetti messi alla prova ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 448/88 nell’anno 2014 secondo la nazionalità. Valori per 100 soggetti.




Grafico 2.4 – Paesi di provenienza dei minori stranieri per i quali è stato emesso un provvedimento di messa alla prova nell’anno 2014. Prime dieci frequenze.




Tabella 2.2 - Soggetti messi alla prova ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 secondo il Paese di provenienza e il sesso. Anno 2014.

Paese	Sesso		Totale
	Maschi	Femmine	
Italia	2.136	212	2.348
Unione Europea	110	12	122
Bulgaria	5	1	6
Croazia	4	1	5
Polonia	12	0	12
Romania	86	10	96
Altri	3	0	3
Altri Paesi Europei	154	18	172
Albania	76	4	80
Bosnia-Erzegovina	10	6	16
Kosovo	7	0	7
Macedonia	11	0	11
Moldova	16	2	18
Russia	5	0	5
Serbia	12	4	16
Turchia	3	0	3
Ucraina	12	2	14
Altri	2	0	2
Africa	207	9	216
Algeria	4	0	4
Congo	3	0	3
Costa d'Avorio	7	1	8
Egitto	32	0	32
Ghana	3	0	3
Marocco	104	7	111
Nigeria	4	0	4
Senegal	9	0	9
Tunisia	31	1	32
Altri	10	0	10
America	53	2	55
Bolivia	3	1	4
Colombia	4	0	4
Cuba	3	0	3
Ecuador	24	0	24
Perù	11	0	11
Rep. Dominicana	3	0	3
Altri	5	1	6
Asia	26	3	29
Bangladesh	4	0	4
Cina	2	3	5
Filippine	3	0	3
India	3	0	3
Pakistan	6	0	6
Sri Lanka	4	0	4
Altri	4	0	4
Totale complessivo	2.686	256	2.942

3. L'esito della prova.

I Servizi minorili informano periodicamente il giudice sull'andamento della messa alla prova, proponendo, nei casi in cui lo ritengano necessario, modifiche al progetto; il giudice può disporre, quindi, una trasformazione del progetto e anche una sua proroga. Nei casi di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte il giudice può decidere la revoca del provvedimento.

Il dato statistico sui provvedimenti di proroga e revoca è disponibile a partire dal 2012; il numero delle proroghe è stato pari a 260 nel 2012 e 230 nel 2013, quello delle revoche è stato pari a 191 nel 2012 e 195 nel 2013. I dati riportano la situazione alla data dell'elaborazione, alla quale alcuni provvedimenti risultano essere ancora in corso (*tabella 3.1*).

I dati del 2014 (159 proroghe e 128 revoche) risentono maggiormente del fatto che molti dei provvedimenti sono ancora attivi.

Tabella 3.1 – Decisioni di proroga e revoca dei provvedimenti di messa alla prova emessi negli anni 2012 e 2013.

Anni	Proroga		Revoca	
	N.	% sui provvedimenti di messa alla prova	N.	% sui provvedimenti di messa alla prova
2012	260	7,7%	191	5,7%
2013	230	6,7%	195	5,6%
2014	159	4,9%	128	3,9%

N.B.: I dati sono riferiti ai casi di proroga e revoca decisi fino alla data del 9 settembre 2014.

Trascorso il periodo di prova, se la valutazione sul comportamento del ragazzo e sull'evoluzione della sua personalità è positiva, il giudice emette una sentenza di estinzione del reato. In caso di esito negativo della prova, il processo prosegue come se non fosse mai stato sospeso.

E' evidente che l'analisi dell'esito è estremamente importante sia per la verifica dell'andamento della prova sia sul piano del riscontro delle attese di chi ha lavorato al progetto.

I dati di seguito presentati sono riferiti ai casi definiti, ossia quelli di cui si conosce l'esito, avendo escluso i provvedimenti per i quali il periodo di prova era ancora in corso al momento dell'elaborazione dei dati.

L'analisi dei dati pone in evidenza come oltre l'80% delle prove abbia esito positivo (*tabella 3.2*); questo risultato ha riguardato quasi tutti gli anni in esame;

nel 2013 la percentuale di esiti positivi è stata la più alta della serie storica, pari all'85%.

Nell'anno 2014, le messe alla prova definite al momento dell'analisi dei dati sono circa il 47% del totale dei provvedimenti disposti; tra queste l'83,3% si sono concluse con esito positivo.

Tabella 3.2 – Provvedimenti di messa alla prova secondo l'esito. Anni 2003 – 2014

Anni	Positivo (Estinzione)	Negativo
2003	80,3%	19,7%
2004	81,0%	19,0%
2005	79,3%	20,7%
2006	80,5%	19,5%
2007	79,9%	20,1%
2008	80,7%	19,3%
2009	81,4%	18,6%
2010	80,9%	19,1%
2011	80,8%	19,2%
2012	84,6%	15,4%
2013	85,0%	15,0%
2014	83,3%	17,4%

N.B.: A partire dall'anno 2012 i dati sono acquisiti dal Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM).
I dati sono riferiti ai casi definiti alla data del 9 settembre 2014.

4. L'applicazione della messa alla prova nella riduzione del tasso di recidiva: primi risultati.

E' di seguito riportato un estratto dal report di ricerca *“La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato”*, di recente pubblicazione⁴, relativo ai risultati di un'indagine condotta su un campione di soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni. La ricerca è stata realizzata dal Dipartimento per la Giustizia Minorile in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica; uno dei contributi forniti dall'Università di Perugia riguarda la valutazione in termini di recidiva dell'efficacia della messa alla prova rispetto ad altri percorsi “tradizionali”.

.....

<<L'applicazione della messa alla prova come strumento di politica di re-inserimento sociale del minore, alternativo a percorsi giudiziari tradizionali, giustifica una sua valutazione in termini di efficacia individuale e sociale, ed è propedeutica per valutazioni di natura economica. Questa è la ragione per cui è stata condotta un'indagine sulla coorte di giovani autori di reato nati nel 1987, rappresentativa della criminalità giovanile italiana, in cui sono stati comparati gli effetti della messa alla prova in termini di tasso di recidiva rispetto a quelli ottenuti da altri minorenni autori di reato che hanno avuto un processo, ma sono stati sottoposti ad altre misure presenti nel sistema di stampo più “tradizionale”.

.....

Da un punto di vista metodologico, la valutazione della recidiva di giovani autori di reato soggetti alla messa alla prova, è basata sull'identificazione degli stessi come un gruppo di trattati (GT). Per contro, tra i differenti “gruppi di controllo”, si è scelto di includere tutti i soggetti autori di reato “non sottoposti alla messa alla prova” (NGT). Questa strategia, permette di distinguere, tra i soggetti trattati, quelli che hanno avuto un esito positivo e dare una risposta più completa sull'efficacia dell'intervento.

Seguendo gli individui della coorte di criminali nati nel 1987 fino all'età di giovani adulti (cioè, fino a 24 anni), integrando la nostra inchiesta con il database offerto

⁴ “I NUMERI pensati – La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato” – Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Gangemi Editore, 2013.

dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (DAP) sui reati commessi dagli stessi individui oltre i 18 anni di età, definiamo l'indicatore del tasso di recidiva come la propensione media a commettere di nuovo un reato indipendentemente dall'iter processuale assegnato.

Per omogeneizzare le differenze in termini di età di commissione del primo reato, ed ottenere una valutazione comparabile in termini di tasso di recidiva, questi indicatori sono valutati dopo 5 anni e 6 anni dalla data del primo reato che ha portato alla presa in carico da parte degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM).

Il campione che utilizziamo è formato da 1.110 giovani criminali. Questo numero rappresenta un tasso di campionamento del 15% della coorte del 1987 (totale giovani autori di reato 7.599).

Il metodo di valutazione per ottenere stime dell'effetto della messa alla prova si basa sull'approccio dei "two potential outcomes" (i.e., due risultati potenziali) di Rubin (1974) e formalizziamo questo risultato attraverso una misura dell'effetto medio del trattamento noto come Average Treatment Effect (ATE).

.....

Tabella 1- Tasso di recidiva dei minorenni autori di reato

Minori nel campione osservato	Recidiva	
	60 mesi	72 mesi
Senza messa alla prova	29%	31%
Con messa alla prova	19%	20%

.....

La tabella 1 riporta i livelli medi di recidiva dei minorenni autori di reato per il gruppo di individui che hanno sperimentato la messa alla prova rispetto a quelli con iter processuale tradizionale; queste stime sono distinte per la lunghezza del periodo in cui è valutata la recidiva (cioè 60 e 72 mesi) e per uno specifico gruppo di controllo in cui sono stati eliminati autori di reato soggetti a misure cautelari. Quello che emerge chiaramente è un più alto tasso di recidiva stimata per i giovani che hanno sperimentato altre misure rispetto alla messa alla prova, indipendentemente dalla lunghezza della stessa. La percentuale di recidiva è di

circa il 30%, un valore più alto di circa 10 punti percentuali rispetto a coloro che sono stati sottoposti alla misura della messa alla prova>>.⁵

.....

⁵ *Ibidem*, Quarta Sessione, a cura di Alessio Gili e Luca Pieroni del Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica dell'Università di Perugia.